

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2779

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FRANCO, CIPRIANI, TAMINO, ARNABOLDI

Presentata il 31 maggio 1988

Disciplina relativa al funzionamento dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni del Ministero delle poste e telecomunicazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è strutturato in maniera atipica in quanto privo di organi propri fatta esclusione per quelli di natura politica e per alcuni di carattere collegiale: il consiglio di amministrazione ed il Consiglio superiore tecnico delle poste, telecomunicazioni e automazione. Del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fanno parte due aziende autonome:

l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici gestisce in regime di monopolio il

servizio telefonico mentre l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gestisce, sempre con tale regime, il servizio telegrafico, telex, radioelettrico ed altri servizi di telecomunicazioni.

I suddetti servizi, poi, sono in parte gestiti da società concessionarie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Tale situazione istituzionale comporta alcune esigenze di coordinamento con gli altri servizi tecnici gestiti dall'Amministrazione ai fini di una politica unitaria ed organica del vasto comparto delle telecomunicazioni.

L'esigenza del coordinamento delle attività di più organi di aziende diverse nonché di società concessionarie, enti e Ministeri, nel campo delle telecomunicazioni emerse già nel 1945, anno nel quale

venne istituito il « Comitato per le telecomunicazioni » con il decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 288. In tale organo si riscontra un embrione sia dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni sia del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni. Ma la concreta realizzazione di tale esigenza avvenne nel 1948 con l'istituzione, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di un apposito organo denominato « Ispettorato generale delle telecomunicazioni » istituito presso la direzione generale delle poste e telecomunicazioni, con compiti di « sovrintendere ai servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici del Ministero delle poste e telecomunicazioni e di provvedere al loro coordinamento » come si evince dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 81. Appare quindi evidente l'atipicità dell'Ispettorato in quanto, pur essendo collocato nella struttura dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, i suoi compiti investono i servizi di telecomunicazioni gestiti dalle due aziende ed il suo personale appartiene sia ai ruoli dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni sia a quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. È necessario quindi per la funzionalità dell'organo che, avendo compiti di coordinamento e necessità di ingerirsi nell'attività di alcuni uffici di entrambe le aziende, esso venga collocato nella struttura del Ministero delle poste e telecomunicazioni e non in una delle due aziende. Tale è infatti una delle finalità della legge che si propone.

Altra questione che via via ha finito per snaturare l'organo in discussione è stata la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con il quale si operava una dubbia coincidenza tra la funzione di coordinamento e sovrintendenza e quella di gestione.

Con la legge che si propone si tende ad eliminare la grave incongruenza e contraddizione introdotta dal su ricordato decreto del Presidente della Repubblica

748 del 1972. Con tale normativa si unificano in capo allo stesso organo due funzioni: quella di controllore e quella di controllato. Infatti secondo tale disposizione (Allegato II, tabella XIII, Quadro F, nota a) il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici esercita anche le attribuzioni già spettanti all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

Le disposizioni che si propongono vogliono, quindi, sanare l'attuale anomalia esistente fra questi due organi del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni sia un organo di coordinamento, di controllo, di programmazione e non più anche di gestione. E ciò soprattutto in vista delle nuove ristrutturazioni già annunciate ma non ancora definite e realizzate nello scenario delle telecomunicazioni italiane.

A tale proposito basta citare la proposta ristrutturazione nell'ambito della STET con la quale la capogruppo vorrebbe inglobare la SIP, la ITALCABLE e la TELESPAZIO e l'altra, quella annunciata nell'ambito del Ministero delle poste e telecomunicazioni: cioè il passaggio alla STET dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed il resto delle telecomunicazioni del Ministero delle poste e telecomunicazioni gestite dalla direzione centrale per i servizi telegrafici e dalla direzione centrale per i servizi radioelettrici.

L'articolo 1 dispone l'ordine gerarchico dell'Ispettorato generale. Nella vecchia norma (decreto legislativo n. 432, del 1948) veniva disposto « presso la Direzione generale delle poste e telecomunicazioni è istituito l'Ispettorato... ». Ciò è stato causa di molte controversie e molti conflitti che ancora non sono cessati tra la Direzione generale e l'Ispettorato generale desideroso di una libertà d'azione.

Infatti la disposizione che si propone fa sì che l'Ispettorato generale sia un organo alle dipendenze del Ministro come una autonoma direzione generale.

L'articolo 2 attribuisce all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni lo stesso grado attualmente assegnato al direttore generale delle poste e telecomunicazioni (con la disposizione in vigore il grado dell'ispettore generale è inferiore).

L'articolo 3 abroga la disposizione che ha reso possibile la grave anomalia vigente e cioè la coincidenza tra le attribuzioni dell'organo di coordinamento e controllo con quelle dell'organo di gestione.

Gli articoli 4 e 5 propongono alcune attribuzioni riservate al capo dell'Ispettorato generale. Esse vengono ampliate rispetto a quelle attuali, vengono aggiunte

cioè quelle di programmazione e controllo.

L'articolo 6 dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge venga presentata una organica ristrutturazione dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni capace di rendere possibile l'attuazione delle attribuzioni che verranno assegnate a tale organo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, di cui al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 81, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 2.

1. L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni è classificato come direttore generale di azienda autonoma livello B, *ex grado* terzo dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato ed è nonominato con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

1. La nota (a) nel quadro F della tabella XIII, dell'allegato II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è abrogata.

ART. 4.

1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni ha il compito specifico di sovrintendere tutti i servizi di telecomunicazioni gestiti direttamente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o gestiti dalle società concessionarie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di provvedere al loro coordinamento, controllo e programmazione.

ART. 5.

1. All'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni spettano, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 4 anche i poteri e le attribuzioni conferiti al direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo unico, del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e successive modificazioni.

ART. 6.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni adotta un apposito provvedimento con forza di legge inerente la ristrutturazione dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.